

AVV. KATIA GIARDINI
Patrocinante in Cassazione
10122 TORINO -Piazza Statuto n. 10
TEL. 011 5184338 - FAX 011 5561551
e-mail :katia.giardini@studiolegalegiardini.it
pec:katiagiardini@pec.ordineavvocatitorino.it
C.F. GRDKTA73A50L219Y
P.IVA 07626790013

AVV. PAOLO TORMENA
via Frejus n. 10/N - 10139 Torino
tel 011/4343008 - fax 0114349082
paolo.tormena@gmail.com
paolotormena@pec.ordineavvocatitorino.it
C.F. TRMPLA73E11L219G
P.IVA 09104330015

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Sez. Terza Quater – relativa al ricorso RG. n. 3221/2023

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE ex ART. 55 C.p.a.

CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PRELIMINARI

MISURE MONOCRATICHE ex ART. 56 C.p.a.

MEDIFOR VENETA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Iva 01641290265 con sede legale in Conegliano (TV) via Manin n. 116/13, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Katia GIARDINI, C.F. GRDKTA73A50L219Y, e dall'avv. Paolo TORMENA, C.F. TRMPLA73E11L219G, entrambi del Foro di Torino, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. e ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M. 17/7/2008, o all'indirizzo di PEC katiagiardini@pec.ordineavvocatitorino.it, paolotormena@pec.ordineavvocatitorino.it comunicato all'Ordine ai sensi della L. 2/2009, o al numero di fax 0115561551, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, p.zza Statuto n. 10, come da procura speciale redatta ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 8 c. 3 D.P.C.M. 40/2016,

-ricorrente-

contro

la **Regione Toscana** (C.F. 01386030488), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Mancino (c.f. MNCBBR72S68D612E; PEC: barbara.mancino@postacert.toscana.it) e dall'Avv. Lucia Bora (c.f. BROLUCU57M59B157V; pec: lucia.bora@postacert.toscana.it)

dell'Avvocatura Regionale della Toscana, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale della Toscana, in Firenze, Piazza dell'Unità Italiana, n. 1

-resistente-

nonché contro

il **MINISTERO DELLA SALUTE**, C.F. 80242250589, in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Coacciolo Liborio nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni, 00814070181

-resistente-

nonché contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Coacciolo Liborio nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Viale dei Portoghesi n. 12, ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PPAA delle Pubbliche Amministrazioni, 00814070181

- resistente-

nonché contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, C.F. 80415740580, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Coacciolo Liborio nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

nonché contro

la **Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano**, C.F. 80188230587 in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappresentata e difesa dall'avv. Coacciolo Liborio nel domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12 ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

-resistente-

e nei confronti

-della **Regione Basilicata** (C.F. 80002950766), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.;

-della **Regione Calabria** (C.F. 02205340793), in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante p.t.;

nonchè nei confronti, in qualità di controinteressata,

della società **MEDTRONIC ITALIA S.P.A.** codice Fiscale/P.IVA 09238800156, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano, via Varesina n. 162, ed elettivamente domiciliata sul domicilio digitale all'indirizzo PEC medtronicitalia.finance@legalmail.it estratto dal Registro INI-PEC (<https://www.inipec.gov.it>), costituente pubblico registro ai sensi di legge,

per l'annullamento

del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale n. 24681 del 14 dicembre 2022 della Regione TOSCANA,

nonché per l'annullamento

del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

nonché per l'annullamento

-del Decreto del Ministero della Salute in data 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15 settembre 2022, con il quale il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha certificato e quantificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018

- per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;

-di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione.

nonché per l'accertamento

dell'inesistenza/illegittimità del diritto vantato dalla Regione TOSCANA a riscuotere o compensare la somma pari a € **20.066,31**.

e, per l'effetto, per la condanna

della Regione TOSCANA alla restituzione alla ricorrente delle somme eventualmente percepite o compensate a titolo di pay back a copertura dello sfioramento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018

nonchè per il risarcimento

di tutti i danni patrimoniali patiti e *pattendi* dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti qui impugnati.,

* * *

PREMESSA

1. Con il ricorso R.G. n. 3221/2023 sono stati censurati dalla ricorrente, sotto plurimi profili il Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in data 26 ottobre 2022 in Gazzetta Ufficiale, di adozione delle Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto della spesa sanitaria regionale per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ed i precedenti decreti ministeriali, nonché per plurimi profili di incostituzionalità il D.Lgs. 9 agosto 2022 n. 115.

2. Con i successivi ricorsi per motivi aggiunti, a valere anche come ricorsi autonomi, sono state censurate altresì le determinazioni delle Regioni Piemonte, Marche, Veneto, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia con cui è stato individuato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici con le relative quote di ripiano (c.d. meccanismo di *'payback'*) dovute alle singole Regioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolate in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Regionale, stabilendo, altresì, che il versamento dovesse essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti sul sito istituzionale.

3. Con il D.L. n. 4/2023, il cui art. 1 ha modificato il comma 9-bis dell'articolo 9-ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e ss.mm.ii., la previsione del termine di trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e provinciali è stata sostituita dalla seguente previsione: “[l]e aziende fornitrici assolvono ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome entro il 30 aprile 2023”.

4. Con il D.L. Decreto Energia del 28 marzo 2023, veniva disposta una ulteriore proroga al 30 giugno 2023, disponendo all'art. 8 “ 3. *Le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato, versano a ciascuna regione e provincia autonoma, entro il 30 giugno 2023, la restante quota rispetto a quella determinata dai provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non rinunciano al contenzioso attivato, resta fermo l'obbligo del versamento della quota integrale a loro carico, come determinata dai richiamati provvedimenti regionali o provinciali. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo periodo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del medesimo articolo 9-ter, comma 9-bis”.*

5. In data 26 maggio 2023 veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 56 di conversione del D.L. n. 4/2023, che ne ha modificato soltanto alcuni elementi residuali degli artt. 8 e 9, con riferimento in particolare alla definizione dell'importo IVA, che va scorporato in base alle aliquote specifiche oggetto delle fatture.

Tutto ciò premesso, stante la ritenuta fondatezza delle proprie ragioni, la ricorrente **non ritiene di aderire alla transazione introdotta con il succitato Decreto Energia del 28.03.2023 e non rinuncia al procedimento *de quo*** e, pertanto, al fine di evitare i pregiudizi gravi e irreparabili che deriverebbero da un esborso tanto esoso, richiesto con un unico e contestuale pagamento, si rende, dunque, imprescindibile la presentazione della presente istanza per l'adozione di idonee misure cautelari collegiali.

**SUI PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE
DI ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE ex ART. 55 C.p.a.
CON CONTESTUALE RICHIESTA DI PRELIMINARI
MISURE MONOCRATICHE ex ART. 56 C.p.a.**

Richiamando integralmente quanto già ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo e nei successivi ricorsi per motivi aggiunti, stante la somma richiesta dalla Regione Toscana a **MEDIFOR VENETA** a titolo di pay back pari a € 20.066,31, che, sommata alla altre richieste ricevute costituisce un importo di **€ 379.310,88**

decisamente importante per una piccola impresa, la società ricorrente, ferma ogni contestazione circa la sua illegittimità e incostituzionalità, onde scongiurare **pregiudizi gravi e irreparabili**, che, **a seguito della prossima scadenza della proroga al 30 giugno, dal 1 luglio p.v.** dovessero derivare dall'esecuzione dei provvedimenti regionali impugnati e connessi agli effetti degli altri atti e provvedimenti impugnati nel ricorso principale e nei ricorsi per motivi aggiunti, formula istanza di **adozione di misure monocratiche nonché di sospensione dei provvedimenti regionali**.

1) Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la deducente sottolinea che come già evidenziato nel quarto motivo del ricorso, è evidente come i prospetti annuali forniti dalla Regione, Allegati 1, 2, 3 e 4 del Decreto del Direttore alla sanità del 14 dicembre 2022, le quote di pay back a carico delle aziende sono calcolate tutte **sulla base di una medesima percentuale fissa** (15,54% per l'anno 2015, 17,76% per l'anno 2016, 20,83% per l'anno 2017, 21,42% per l'anno 2018) **in totale spregio** a quanto stabilito art. 2 del Decreto Ministero della Salute 6 ottobre 2022: “(*...*). *Ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del relativo Servizio sanitario regionale o provinciale*”.

In altre parole, alla deducente viene applicata la stessa percentuale di altre aziende, che hanno venduto dispositivi medici allo stesso SSR toscano per importi di gran lunga superiori. Si prenda ad esempio la MEDTRONIC ITALIA SPA che, secondo quanto riportato negli elenchi predisposti dalla Regione, ha generato nel quadriennio 2015-18 per vendite di dispositivi medici al SSR un fatturato complessivo di € **123.316.594,00 a fronte di quello della deducente di € 110.450,00**.

Come è possibile che il fatturato della MEDTRONIC ITALIA SPA incida sulla spesa sanitaria regionale toscana per l'acquisto di dispositivi medici nella stessa misura del fatturo della MEDIFOR SRL?

E', quindi, evidente una manifesta errata applicazione delle Linee Guida sopra citate che porta ad un grave errore nel calcolo delle quote di ripiano in capo a tutte le aziende fornitrici.

Questo errore di metodo si riverbera pesantemente sulla correttezza dei calcoli che riguardano tutte le aziende fornitrici, andando tale errore a viziare la quantificazione dei ripiani posti a carico di ognuna di esse.

Ma è ravvisabile **un ulteriore errore**.

La Regione inviava alla deducente, successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, un documento rif. 0458 nel quale quantificava in € 110.450,00 il fatturato complessivo che avrebbe generato MEDIFOR per la vendita al SSR toscano (Estar) nel quadriennio 2015-2018 e la conseguente quota complessiva di ripiano a carico di quest'ultima in € 20.141,00 – doc. 6 allegato al ricorso.

In data 21 novembre 2022, a mezzo PEC, tempestivamente la MEDIFOR contestava che a seguito delle verifiche effettuate dai suoi commercialisti il fatturato dalla stessa realizzato con le vendite all'Estar per il periodo 2015-18 è stato pari a € 85.509,00 e non € 110.450,00 – doc. 7 allegato al ricorso.

La deducente sul sopra riportato rilievo non riceveva alcun riscontro salvo poi veder attribuiti negli allegati al provvedimento del 14 dicembre 2021 i seguenti fatturati, anno 2015 € 30.630,00, anno 2016 € 43.840,00, anno 2017 € 31.950,00 e anno 2018 € 4.030,00, per un fatturato complessivo di € 110.450,00.

Il 23 dicembre 2022 la MEDIFOR reiterava, quindi, a mezzo PEC le contestazioni già sollevate chiedendo copia delle fatture emesse a Estar considerate per la determinazione del fatturato – doc. 8 allegato al ricorso.

Si palesa, quindi un ulteriore grave errore nella determinazione delle quote di ripiano a carico della deducente, derivato da un'errata quantificazione del fatturato dalla medesima generato per la vendita di dispositivi medici nel periodo in questione, errore nella misura di € 24.941,00.

La complessità del quadro economico, finanziario e normativo così composto e composito e la totale carenza di informazioni non rende, quindi, possibile verificare gli importi indicati dalla Regione nell'allegato alla propria citata nota di ripiano per superamento del tetto.

Come si potrà convenire, sono del tutto sconosciute le fatture, e le voci in esse riportate, che la Regione ha ricompreso nel calcolo della somma richiesta.

La Toscana, nel provvedimento regionale impugnato, si è limitata, infatti, a indicare la denominazione delle società e l'importo totale dovuto a titolo di pay back per il quadriennio 2015-18, **senza nemmeno indicare i parziali annuali e tanto meno l'incidenza del fatturato delle singole aziende sulla spesa regionale annuale di acquisto di dispositivi medici**.

Questo genera uno specifico problema di **complessiva inaffidabilità**, nel senso

di potenziale vera e propria erroneità dei dati stessi. **Erroneità** che può derivare non solo da possibili imprecisioni aritmetiche e matematiche ma anche dalle caratteristiche/natura dei prodotti e dai servizi correlati/funzionali ai dispositivi medici.

Pertanto, come già si è detto, NON è possibile verificare i conteggi della Regione per assoluta carenza di informazioni e documentazione, o perlomeno della sua indicazione, posta alla base del calcolo per la determinazione della quota di pay back.

Sebbene l'importo sia di entità modesta, occorre rilevare che se la Regione avesse commesso un errore anche solo di pari misura nel calcolo del fatturato generato dalla vendita di dispositivi medici di tutte le altre aziende fornitrici, o della maggioranza di esse, questo errore avrebbe una rilevanza molto significativa nell'accertamento e nella determinazione dello stesso sfornamento del tetto.

Inoltre si ravvisa la **mancata comunicazione da parte della Regione Toscana della quota a carico della ricorrente rideterminata in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 56/2023 a seguito del disposto scorporo dell'IVA**, che impedisce alla deducente di avere contezza dell'ammontare esatto della somma richiesta a titolo di payback.

Infatti, nell'art. 9 si prevede che le Regioni sono tenute a comunicare alle imprese l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del SSN e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili.

Solo così la MEDIFOR potrà conoscere l'importo vantato dalla Regione Toscana rideterminato a seguito di quanto disposto con il sopra richiamato ultimo intervento legislativo, importo che pertanto ad oggi non è possibile conoscere.

Palese il difetto dei necessari presupposti di fatto e di diritto per l'attribuzione degli oneri di ripiano nella misura quantificata dalla Regione nonché l'erroneità dei calcoli effettuati.

2) Sotto il profilo del *periculum in mora*, si evidenzia il pregiudizio grave ed irreparabile che la deducente, essendo una piccola impresa, subirebbe nelle more della definizione del giudizio per effetto dell'esecuzione del provvedimento di ripiano della Regione Toscana impugnato qualora dovesse effettivamente rimborsare la quota di pay back ad essa richiesta, pari a € 20.066,31, che pur non essendo

ingente, diventa onerosa se sommata alle richieste delle altre Regioni per un totale di **€ 379.310,88**, ma, soprattutto, NON dovuta poiché illegittima e comunque **inesatta** nella misura richiesta a causa degli errori sopra descritti, commessi dall'Amministrazione nel suo calcolo e fatti rilevare sin da subito, senza riscontro alcuno, dalla deducente.

Le proroghe non hanno consentito alla società di accantonare riserve tali da poter far fronte a tutte le richieste di ripiano ricevute, tanto più in un'unica soluzione.

Peraltro, negli anni dal 2015 al 2018 MEDIFOR VENETA non ha potuto certo appostare nessuna riserva in assenza di attuazione della norma di cui al D.L. 78/2015, che ha ingenerato il legittimo affidamento circa la certezza dei rapporti negoziali intercorsi con la Pubblica Amministrazione.

Neanche vi avrebbe potuto, per carenza di determinazione dell'indice di sfioramento del tetto definito soltanto nel 2019 **in spregio al dettato legislativo che prevedeva la determinazione del medesimo nel mese di settembre di ciascun anno.**

In altre parole, la richiesta formulata dalla Regione Toscana di pay back sul fatturato delle annualità 2015-2018 determina in capo a MEDIFOR VENETA una rettifica retroattiva della redditività aziendale, con oneri di entità tale non soltanto da annullare gli utili netti realizzati nel quadriennio ma da compromettere la stabilità della società sul mercato.

Ma v'è di più.

Come detto, la richiesta della Regione Toscana non è l'unica indirizzata a MEDIFOR VENETA, la quale è soggetta alla richiesta di ripiano anche da parte delle Regioni Veneto (€ 280.737,59), Piemonte (€ 57,79), Friuli Venezia Giulia (€ 58.204,46), Provincia Autonoma di Trento (11.789,93), Abruzzo (8.455,20).

Come sopra già incidentalmente accennato, la gravità del pregiudizio che MEDIFOR VENETA subirebbe, ove fosse costretta illegittimamente a pagare la quota di *payback* è, quindi, **data dalla sommatoria degli importi pretesi dalle singole Regioni e/o Province autonome, importi che acquistano una valenza esponenziale nella loro connessione, a maggior ragione per una piccola impresa come la deducente (€ 379.310,88).**

Non è difficile cogliere le importanti implicazioni di un simile esborso, che genererebbe una **pressoché insostenibile tensione finanziaria** sulla ricorrente, tenuto conto anche del fatturato medio annuo generato nelle ultime annualità (circa 1

milione di euro) – cfr. documenti 9 allegato al ricorso e 10 allegato alla presente istanza.

Evidenti sono, quindi le ripercussioni sulla capacità economica e sugli investimenti programmati della società ricorrente, la quale non potrebbe più contare sui propri utili percepiti sui bilanci relativi agli anni 2015-2018, sui quali peraltro la stessa ha puntualmente versato i tributi dovuti.

MEDIFOR VENETA, il cui fatturato 2022 (ricavi da vendita prodotti) è pari ad € 910.900,71, vede così messo a rischio il suo equilibrio economico-finanziario per l'anno corrente dal momento che la somma richiesta per le annualità dal 2015 al 2018 ammontante ad euro € 20.065,91, unitamente alle altre richieste, e così per un totale di € **€ 379.310,88** **grava tutta sulla cassa e sul bilancio 2023**, senza che sia stato possibile accantonare riserve di rischio nei bilanci precedenti e il pagamento, come detto, è richiesto, senza alcuna possibilità di differimento, né di dilazione.

Ciò incide evidentemente sulla **continuità aziendale**, visto che la società si trova – praticamente – da un giorno all'altro a dover subire un prelievo forzoso, fino a oggi non prevedibile e nemmeno ipotizzabile nel suo concreto ammontare.

È certo, poi, che la richiesta di pagamento immediato proveniente da tutte le Regioni cui la società ha fornito i dispositivi biomedicali comprometterà ogni previsione di bilancio fin qui prudentemente operata, imponendo repentini e gravi tagli che potranno anche pregiudicare la capacità della stessa di competere su un mercato assai competitivo.

La mancata adozione di un piano di pagamento dilazionato incide sensibilmente sul bilancio della società, sottraendo in un'unica soluzione risorse altrimenti destinate a soddisfare i vari soggetti che intrattengono rapporti con la società (dipendenti, fornitori, creditori).

È evidente, infatti, che tale coatta distrazione di risorse non può che andare a discapito **della liquidità necessaria per pagare gli stipendi, i fornitori della società e gli adempimenti fiscali ordinari**, creando un grave ed improvviso stress all'ordinaria gestione dell'impresa e imponendo dolorosi tagli in un settore rilevante per la salute pubblica e la competitività del Paese.

A tutto voler concedere, e comunque ribadendone l'illegittimità, un prelievo di una tale entità avrebbe potuto essere disposto con modalità diverse o differito. Ad

esempio, le singole Regioni avrebbero potuto articolare il versamento in più rate, così consentendo alla ricorrente di ammortizzare il gravoso esborso preteso.

Infine, non può neppure trascurarsi che, all'esito di procedure di cui è risultata aggiudicataria, MEDIFOR VENETA ha stipulato vari contratti con strutture sanitarie pubbliche, impegnandosi a fornire dispositivi medici.

Qualora, oltre ai debiti già contratti, la ricorrente dovesse anche essere costretta al pagamento delle somme richieste con i vari provvedimenti regionali, **potrebbe trovarsi nella situazione di non riuscire ad onorare gli obblighi contrattualmente assunti.**

Ciò comporterebbe non poche ripercussioni. Nell'ipotesi, l'interruzione e la mancata erogazione delle prestazioni contrattuali, infatti, comporterebbe una grave inadempienza contrattuale con risvolti negativi anche per le partecipazioni a futuri bandi di gara.

L'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis* alle procedure già indette, prevede una espressa causa di esclusione dalla partecipazione alle gare nei casi in cui « *l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento [...]* ».

Inoltre, nel caso di specie anche qualora MEDIFOR VENETA dovesse riuscire a provvedere al saldo di quanto richiesto, la stessa non ha certezza delle modalità e delle tempistiche di restituzione da parte della Regione Toscana della predetta somma in caso di esito positivo del presente ricorso, atteso il **notorio endemico stato di deficit del sistema sanitario regionale.**

Si consideri poi anche l'interesse pubblico a non affliggere un settore tanto importante e delicato, quale è quello della fornitura di dispositivi spesso salva-vita o comunque rilevanti per il diritto alla salute delle persone.

Inoltre, come detto, in spregio a quanto stabilito dall'art. 9 della Legge n. 56/2023 non è ancora stata comunicata dalle Regioni le quote di ripiano a carico della ricorrente rideterminate in considerazione del **riconosciuto scorporo dell'IVA**, ovvero l'ammontare IVA sull'importo oggetto del versamento.

Nemmeno le proroghe, peraltro con lassi di tempo molto contenuti, hanno consentito alla società di accantonare riserve tali da poter far fronte ai pagamenti richiesti, tanto più in un'unica soluzione.

Le circostanze sopra richiamate non possono essere disattese da Codesto Ecc.mo Collegio, non avendo la pretesa censurata una mera conseguenza economica immediata, ma anzi rappresentando un pregiudizio alla sopravvivenza stessa della società all'interno del mercato.

L'Ecc.mo Signor Presidente con il recentissimo decreto presidenziale n. 3023 del 13 giugno 2023 in identico procedimento sempre in materia di pay back dispositivi medici, proprio per i motivi ivi illustrati, ha accolto l'istanza cautelare monocratica e per l'effetto sospeso l'esecutività degli atti impugnati – doc. 11

Precedentemente, sempre in una fattispecie identica a quella oggetto del presente giudizio, il TAR Umbria ha rilevato che « [...] *la domanda cautelare proposta con il ricorso appare suscettibile di positiva definizione, nella parte in cui il provvedimento impugnato impone il pagamento una tantum “degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 [...]”, senza consentire alcuna dilazione annuale degli stessi, gravando così in modo esorbitante sulle finanze dell'azienda fornitrice di detti dispositivi, la quale vedrebbe azzerati i propri utili percepiti su bilanci chiusi da anni, sui quali peraltro la stessa ha puntualmente versato i tributi dovuti, con evidente pregiudizio alla propria sopravvivenza sul mercato* » (T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 8 marzo 2023, n. 27).

Si confida, quindi, nell'accoglimento della presente istanza, con l'adozione dei provvedimenti o l'esercizio dei poteri che il Collegio riterrà opportuno adottare al fine di non pregiudicare il diritto della società ricorrente quale, in particolare, il *remand* all'Amministrazione.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso e considerato, la Società MEDIFOR VENETA srl, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, di disporre la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e/o di adottare ogni altra misura cautelare ritenuta idonea a tutelare l'interesse della ricorrente, previa audizione dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

Con vittoria di spese e onorari.

Con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni, si produce il seguente documento:

10) bilancio 2022.

11) decreto presidenziale n. 3023 del 13 giugno 2023

Salvis iuribus

Torino, lì 19 giugno 2023.

(Avv. Katia GIARDINI)

(avv. Paolo TORMENA)